

Audizione informale nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale (COM (2026) 837 final), corredata dei relativi allegati (COM (2026) 837 final – Annexes 1 to 2) c.d. "Omnibus digitale"

Camera dei deputati
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

26 maggio 2026

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, ringrazia la Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame della proposta di regolamento cd. Digital Omnibus.

La proposta interviene su un quadro normativo ampio, che comprende la protezione dei dati personali, la disciplina dei cookie, la condivisione e il riutilizzo dei dati, la segnalazione degli incidenti e l'interazione tra le regole del digitale e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Si tratta di un intervento che incide sulla capacità dell'Unione europea e dell'Italia nel suo contesto di rendere il mercato digitale più semplice, competitivo e, al contempo, affidabile per cittadini e consumatori.

Esperienza dei consumatori e livello di empowerment digitale

Dal punto di vista di Altroconsumo, il punto di partenza deve essere rappresentato dall'esperienza concreta delle persone. I servizi digitali costituiscono ormai parte ordinaria dei percorsi di consumo, comprendendo pagamenti, comunicazioni, acquisti, informazione, servizi pubblici, salute e mobilità.

I dati del Consumer Digital Empowerment Index 2025¹, costruito su oltre 18.000 utenti internet in dieci Paesi europei, evidenziano un quadro articolato. Il digitale è spesso percepito come utile, accessibile e preferibile rispetto alle alternative offline, ma il livello di empowerment non cresce in modo uniforme.

L'indice complessivo medio è pari a 53 su 100, in lieve calo rispetto al 2024; l'Italia si colloca leggermente al di sopra della media, con un punteggio di 54,6. Si tratta, quindi, di una trasformazione già diffusa, ma non ancora pienamente matura sul piano della consapevolezza e della capacità effettiva di controllo.

¹ <https://cep-project.org/index/>

Diffusione dell'intelligenza artificiale e fiducia

Un quadro analogo emerge con riferimento all'intelligenza artificiale, che, pur non esaurendo l'oggetto del provvedimento, ne rappresenta con particolare evidenza alcune tensioni.

L'indicatore AI PULSE assegna all'Italia un punteggio di 47,1, a fronte di una media pari a 46,8 nei dieci Paesi considerati. A livello europeo, il 92 per cento dei rispondenti dichiara di conoscere gli strumenti di IA generativa e il 60 per cento di averli utilizzati almeno una volta, mentre solo il 40 per cento afferma di sentirsi in grado di utilizzare servizi basati su tali tecnologie.

A fronte di una crescente diffusione, la fiducia resta limitata: il 35 per cento degli intervistati si fida delle imprese che sviluppano e implementano sistemi di IA in modo equo e responsabile, mentre il 37 per cento ripone fiducia nella capacità delle autorità pubbliche di far rispettare le regole esistenti. Permane, dunque, uno scarto significativo tra adozione tecnologica e utilizzo consapevole, nonché tra diffusione e fiducia.

Le evidenze richiamate indicano con chiarezza che i consumatori non chiedono una riduzione del digitale, quanto piuttosto un digitale più comprensibile, più controllabile e più sicuro. Tale esigenza riguarda trasversalmente l'intelligenza artificiale, ma anche i cookie, l'uso dei dati, i servizi online, la cybersicurezza e, più in generale, l'intero ecosistema digitale.

Valutazione della proposta e principio di semplificazione

Altroconsumo guarda con interesse alla logica generale del Digital Omnibus, nella misura in cui essa mira a ridurre le sovrapposizioni, chiarire il rapporto tra normative diverse e rendere più prevedibile l'applicazione delle regole.

È tuttavia essenziale ribadire che semplificare non significa deregolare. Semplificare significa rendere le regole più chiare, più applicabili e più efficaci rispetto agli obiettivi per cui sono state introdotte.

Nel contesto digitale, una normativa eccessivamente frammentata o complessa non sempre rafforza la tutela del cittadino; può, al contrario, produrre l'effetto opposto, determinando un aumento degli adempimenti formali per gli operatori, maggiore incertezza applicativa e minore controllo effettivo per le persone. La sfida consiste, pertanto, nel superare una logica di compliance spesso prevalentemente formale, orientandosi verso una protezione sostanziale.

Cookie e qualità del consenso

Un esempio emblematico è rappresentato dalla disciplina dei cookie e dal fenomeno della cosiddetta *cookie fatigue*. La moltiplicazione dei banner non ha necessariamente prodotto un maggiore livello di

consapevolezza; ha invece spesso determinato comportamenti automatici, nei quali l'utente clicca per proseguire, senza una reale comprensione della scelta compiuta.

Tale esito non è imputabile agli utenti, ma all'architettura complessiva, che trasferisce sul singolo la responsabilità formale della protezione, moltiplica le interazioni e finisce per trasformare un diritto, concepito per garantire controllo, in un'interruzione ricorrente dell'esperienza d'uso.

In questo contesto, si valuta positivamente un intervento volto a superare la frammentazione tra direttiva e-privacy e GDPR.

Tuttavia, l'obiettivo non può limitarsi alla riduzione dei banner, ma deve consistere nel miglioramento della qualità della scelta, attraverso informazioni più chiare, la possibilità di rifiutare con la stessa facilità con cui si accetta, meccanismi di opt-out immediato e il divieto di architetture manipolative.

Uso dei dati e sviluppo dell'intelligenza artificiale

Il medesimo criterio si applica all'uso dei dati e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La proposta affronta un nodo reale, rappresentato dall'incertezza relativa all'interazione tra GDPR, AI Act e sviluppo tecnologico.

Tale incertezza non favorisce le imprese che intendono operare in modo responsabile e che necessitano di un quadro prevedibile per investire; al contempo, non giova ai cittadini, poiché una tutela affidata a interpretazioni frammentate rischia di risultare diseguale e meno efficace.

Il ricorso al legittimo interesse quale base giuridica per alcune attività di sviluppo e addestramento dei sistemi di IA può essere preso in considerazione, ma esclusivamente entro un perimetro rigoroso. Esso non può costituire una scorciatoia per trattamenti opachi o incontrollati e deve restare sottoposto a una verifica effettiva, fondata sulla legittimità della finalità, sulla necessità del trattamento e su un bilanciamento proporzionato con i diritti e le libertà della persona.

Conclusioni

Il Digital Omnibus rappresenta un passaggio rilevante nel processo di razionalizzazione del quadro normativo europeo in ambito digitale. Affinché tale intervento produca risultati concreti, è necessario che la semplificazione si traduca in maggiore chiarezza, maggiore efficacia delle regole e maggiore capacità di garantire controllo e fiducia per i consumatori.

Altroconsumo resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.